




Comune di Avio

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

SERVIZIO SPAZZACAMINO



COMUNE DI AVIO


PROVINCIA DI TRENTO

- REGOLAMENTO SERVIZIO SPAZZACAMINO -

(Approvato con deliberazione consiliare n. 127 dd. 11.12.1984)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO
(Dott. Italo Lutteri)



ART. 1

Il servizio di spazzacamino può venire esercitato entro il territorio comunale di Avio soltanto da coloro che abbiano ottenuto la licenza speciale rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Unione Provinciale degli artigiani.

La licenza è soggetta a rinnovazione annuale e su conforme deliberazione della Giunta Municipale, a' sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 20.8.1954 n. 24 sul "servizio antincendi".

ART. 2

Il numero delle licenze di spazzacamino viene fissato in una in tutto il territorio comunale.

La Giunta Municipale potrà deliberare una seconda licenza per le frazioni qualora ne ravvisi la necessità e l'opportunità.

ART. 3

Per ottenere la licenza di spazzacamino gli interessati dovranno presentare domanda al Comune, scritta su carta legale, corredandola dei documenti comprovanti di essere cittadino italiano, di essere incensurato, di sana costituzione fisica, di avere assolto la scuola elementare, di possedere il requisito di buona condotta morale e civile.

ART. 4

Il Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Municipale può in ogni tempo revocare la licenza di cui all'art. 1 allo spazzacamino chenon avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio e dia luogo a fondata lagnanza da parte dei proprietari di casa o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente Regolamento o, si rendesse colpevole di mancanze più gravi, che cadano sotto le sanzioni delle leggi penali generali ed anche solo qualora arrechi molestia agli utenti non conseguente all'esercizio delle sue mansioni.

ART. 5

I camini e tutti i condotti del fumo dovranno venir puliti da spazzacamini autorizzati, in quanto la loro pulitura a mezzo di spazzacamini non sia esclusa per motivi tecnici, come sarebbero gli alti camini di fabbriche.

ART. 6

La pulitura delle cosiddette cucine economiche a deroga di quanto dispone l'art. 5, può venir eseguita anche dai proprietari di casa o dagli inquilini.

ART. 7

Il servizio di pulitura dei camini deve aver luogo una volta all'anno, esclusi i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, salvo richiesta dell'utente alla quale lo spazzacamino deve aderire in qualsiasi momento con preavviso di due giorni.

I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e delle convivenze in genere dovranno venir puliti inoltre ogni volta che il bisogno lo richieda o per disposizione della Commissione d'Ispezione Antincendi di cui al Regolamento per il servizio comunale di ispezioni antincendi.

ART. 8

I proprietari di casa ed i loro incaricati e gli inquilini sono obbligati a lasciare eseguire liberamente i lavori di pulitura dei camini nelle epoche stabilite dal presente Regolamento.

ART. 9

Nel caso i proprietari, loro incaricati o inquilini avessero essi stessi effettuata la pulitura dei camini per i quali è tenuto lo spazzacamino a farla, lo spazzacamino deve accertarsi personalmente od a mezzo dei suoi dipendenti che la pulitura sia stata eseguita regolarmente; in tal caso potrà esigere il solo diritto di controllo di cui alla vigente tariffa.

ART. 10

Lo spazzacamino è responsabile di ogni negligenza o colpevole mancanza, anche se commessa dai suoi dipendenti, nel disimpegno delle mansioni inerenti al proprio servizio.

ART. 11

Lo spazzacamino e suoi dipendenti dovranno mantenere, nell'esercizio del loro lavoro, un contegno corretto e decoroso verso proprietari e inquilini, evitando il più possibile di imbrattare i locali ove avrà luogo l'operazione di pulitura.

ART. 12

Lo spazzacamino nell'eseguire il giro di servizio, dovrà avvertire gli interessati il giorno prima di quello in cui avrà luogo la pulitura dei camini.

ART. 13

Se, per eseguire il servizio, si rendesse necessario salire sul tetto delle case, nessuno può impedire allo spazzacamino di farlo, però lo spazzacamino è tenuto a procedere col massimo riguardo in modo da evitare dei danni.

ART. 14

Lo spazzacamino o i suoi dipendenti sono responsabili verso i proprietari di casa e inquilini dei danni cagionati, senza necessità o per imprudenza ed imperizia, ai tetti, alle cucine economiche, alle stufe od alle canne fumarie.

ART. 15

Nel caso venisse ostacolata l'esecuzione del servizio di spazzacamino dai proprietari di casa o inquilini, lo spazzacamino dovrà tosto renderne avvertito il Sindaco.

ART. 16

Lo spazzacamino nell'esercizio delle sue mansioni è parificato all'artigiano lavoratore in proprio. Dovrà pertanto provvedere alla assicurazione sociale propria e dei propri dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per le sue prestazioni non potrà esigere compensi superiori a quelli stabiliti nella tariffa allegata al presente Regolamento.

ART. 17

Lo spazzacamino è obbligato a notificare al proprietario di casa o suo rappresentante ed agli inquilini le mancanze ed i difetti riscontrati nei camini e condotti del fumo in genere, dandone comunicazione al Sindaco il quale ordinerà la immediata rimozione delle mancanze riscontrate in caso di inerzia ed incuria da parte degli obbligati.

ART. 18

Lo spazzacamino è obbligato inoltre a controllare i condotti del fumo per accertare che i medesimi, specialmente nei tratti che attraversano i solai ed il tetto, non presentino delle screpolature o altri guasti che possano essere causa di incendio.

Dovrà controllare che le portine di controllo e scarico siano munite di doppia e solida chiusura ermetica in ferro e che fra il condotto del fumo e gli eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere vi sia uno spazio libero di almeno un metro; le canne fumarie, camini e condotti da fumo debbono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e delle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore.

Effettuata la pulitura dei camini, lo spazzacamino dovrà subito vuotare dalla fuliggine i pozzetti di deposito sia nei piani che nelle cantine.

ART. 19

Lo spazzacamino durante il giro di servizio è tenuto a controllare che nulla sia in contrasto alle norme vigenti sulla prevenzione contro il pericolo d'incendio, tanto per quanto riguarda le condutture del fumo, che per le linee elettriche esistenti negli edifici.

ART. 20

I proprietari di casa aventi dei camini nuovi o che da un anno non fossero stati adoperati sono obbligati, prima di farne uso, a farli visitare dallo spazzacamino, rimuovendo le eventuali deficienze riscontrate.

ART. 21

La fuliggine e la cenere estratte dai camini o dalle cucine economiche dovranno venir subito allontanate od interrate a cura del proprietario di casa od inquilino, oppure depositate in recipienti refrattari da conservare possibilmente negli scantinati e mai nel sottotetto.

ART. 22

In caso di malattia o mancanza prolungata dello spazzacamino, questi dovrà designare al Sindaco un idoneo sostituto che possa assumere il servizio e le relative responsabilità, previo nulla osta del Sindaco.

ART. 23

Le contravvenzioni al presente Regolamento, in quanto non cadano sotto le sanzioni delle Leggi penali generali ed altre norme regolamentari, sono accertate, conciliate e definite in conformità delle disposizioni di cui all'art. 106 e seguenti della Legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

ART. 24

La tariffa per la pulitura dei camini nella prima applicazione del presente regolamento viene determinata in L. 10.000. (diecimila) per un camino, salva revisione e variazioni in caso si rendano opportune dopo il primo anno di esercizio e salve le risultanze in sede di appalto del servizio. Per i camini oltre il primo verrà applicata una tariffa di L. 5.000.- (cinquemila) per ciascun ulteriore camino. Per l'ispezione e controllo di cui all'art. 9 del presente Regolamento la tariffa viene fissata in L. 1.000.- (mille) per ciascun camino sottoposto a controllo da parte dello spazzacamino e dei suoi dipendenti.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta dd. 26.7.1984, sub n. 76, esaminata dalla Giunta Provinciale il 7.9.1984 sub n. 9221/2-R e n. 127 dd. 11.12.1984, esecutiva a' tutti gli effetti, esecutivo quindi con il giorno 3 febbraio 1985, a pubblicazione avvenuta per 15 gg. consecutivi ed ininterrotti dal 18 gennaio 1985 al 2 febbraio 1985.

IL SINDACO

(Ing. Ezio Tranquillini)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Italo Lutteri)



Comune di Avio

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

SERVIZIO SPAZZACAMINO



